

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2806 del 18/06/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Ditta Poggioli Salumi S.r.l. di Marano sul Panaro, stabilimento di via Di Vittorio 10, Marano sul Panaro (MO). Riferimento 9004/2019 del SUAP del Comune di Marano sul Panaro. Pratica SINADOC 1423/2020 del SAC di ARPAE Modena.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2895 del 17/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno diciotto GIUGNO 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

D.P.R. 13 MARZO 2013 n° 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA POGGIOLI SALUMI S.R.L. DI MARANO SUL PANARO, STABILIMENTO DI VIA DI VITTORIO 10, MARANO SUL PANARO (MO). RIFERIMENTO 9004/2019 DEL SUAP DEL COMUNE DI MARANO SUL PANARO. PRATICA SINADOC 1423/2020 DEL SAC DI ARPAE MODENA.

La Legge 4 aprile 2012, n° 35 (di conversione del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n° 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'articolo 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DPR 59/13, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/10, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della L. 241/90;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali oggi vigenti.
- la L.R. 13/15 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La ditta Poggioli Salumi S.r.l. con sede legale e stabilimento in Comune di Marano sul Panaro, via Di Vittorio 10, Marano sul Panaro, coordinata X 656725, coordinata Y 4925051, nel sistema di riferimento UTM32 WGS84, ha presentato al SUAP del Comune di Marano sul Panaro la domanda di A.U.A. recepita con protocollo n° 9004 del 3 dicembre 2019. Il SUAP ha trasmesso la domanda al SAC di ARPAE Modena che l'ha assunta agli atti con protocollo n° 246 del 2 gennaio 2020.

Con la domanda di A.U.A. si trasmette tra l'altro la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445, con la quale il Sig. Corrado Poggioli, in qualità di legale rappresentante della ditta Poggioli Salumi S.r.l. dichiara che, ai sensi della L. 447/95, degli articoli 1 e 4 del D.P.R. 227/11, la documentazione di impatto acustico viene resa tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in quanto trattasi di attività diversa da quelle ricomprese dall'articolo 4, comma 1, D.P.R. n° 227/11 **le cui emissioni non superano** i limiti previsti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica, ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997, **come da valutazione di impatto acustico, conservata in azienda, redatta dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale, Sig. Giulio Marsigli, in data 10 dicembre 2008.**

La ditta Poggioli Salumi S.r.l. di Marano sul Panaro, nello stabilimento di via Di Vittorio 10, Marano sul Panaro, svolge attività di produzione prodotti a base di carne, codice ATECO 10.13.

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'A.U.A. i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

E' stato acquisito come contributo istruttorio il parere del gestore delle pubbliche fognature del Comune di Marano sul Panaro con protocollo n° 59920 del 23 aprile 2020 relativamente agli scarichi idrici.

La documentazione presente agli atti dei competenti uffici consente di effettuare la relativa istruttoria.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, comprensiva dei titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto.

Responsabile del procedimento è il Dott. Fausto Prandini, Funzionario unità A.U.A. e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 e la responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

- 1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 da rilasciare da parte del SUAP competente, al gestore della ditta Poggioli Salumi S.r.l. di Marano sul Panaro per lo stabilimento ubicato in via Di Vittorio 10, Marano sul Panaro, coordinata X 656725, coordinata Y 4925051, nel sistema di riferimento UTM32 WGS84, che comprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
- 2) Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1) sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
 - Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- 3) Di ritenere l'allegato 2 al presente atto, riguardante l'impatto acustico, come parte integrante dell'A.U.A. e di disporre il rispetto da parte del titolare dell'A.U.A. medesima.
- 4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 5) Di disporre che il presente provvedimento ha durata pari a 15 anni con scadenza al **20 giugno 2035**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP competente.

A tale proposito il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.
- 6) Di stabilire che l'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5, commi 1 e 2 del DPR 59/13.
- 7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 6 del DPR 59/13, che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere la presentazione di nuova domanda.
- 8) Nel caso di modifiche sostanziali da apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure per le variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), dovrà essere presentata una nuova domanda al SUAP competente.
- 9) Di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di Marano sul Panaro ai fini della sua adozione e l'eventuale rilascio del provvedimento conclusivo.
- 10) Di informare che:

- a) Al fine di verificare la conformità dell'impianto e delle emissioni rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Marano sul Panaro

- b) L'Ente di cui sopra, ove rilevi situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore.
- c) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.
- d) Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 33/13 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE.
- e) Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.
- 11) Si dà atto che il rilascio dell'A.U.A. ai sensi del D.P.R. 59/13, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico del Comune di Marano sul Panaro. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione anti-mafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
 SERVIZIO AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI
 DI ARPAE MODENA

Dr.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta Poggioli Salumi S.r.l. di Marano sul Panaro, stabilimento di via Di Vittorio 10, Marano s/P.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale
ACQUA	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) Acque reflue industriali in pubblica fognatura

A – Premessa normativa

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B – Parte descrittiva

La ditta Poggioli Salumi S.r.l. di Marano sul Panaro, nello stabilimento di via Di Vittorio 10, Marano sul Panaro, coordinata X 656725, coordinata Y 4925051, nel sistema di riferimento UTM32 WGS84, svolge attività di produzione prodotti a base di carne, codice ATECO 10.13 e presenta la seguente configurazione degli scarichi:

- le acque reflue provenienti dai servizi igienici
 - della zona Sud-Ovest dello stabilimento, previo trattamento mediante fosse biologiche, sono convogliate al pozzetto n° 3 che riceve il resto delle acque reflue dello stabilimento per poi immettere i reflui nella pubblica fognatura di Marano sul Panaro con punto di scarico identificato in planimetria con 1;
 - della restante parte dello stabilimento, previo trattamento mediante fosse biologiche, sono convogliate nella condotta di scarico delle acque reflue industriali provenienti dal degrassatore a valle del pozzetto che riceve le acque meteoriche di dilavamento;
- le acque meteoriche ricadenti sulle coperture dello stabilimento, e sulle parti di piazzale senza rischio di contaminazione da stoccaggio e/o lavorazioni di materie prime e/o rifiuti, ed in particolare quelle provenienti:
 - dal portico (di seguito “Portico 1”) confluiscono nella condotta dedicata alle acque reflue industriali a monte della immissione di questa nel degrassatore;
 - dalle celle e da un angolo del portico (di seguito “Portico 2”) confluiscono nella condotta dedicata alle acque reflue industriali a valle del degrassatore;
 - dalla parte Nord dello stabilimento confluiscono nella condotta dedicata alle acque reflue industriali a valle del degrassatore con sette rami di immissione (di seguito “7 rami”);
 - da una cella posta sul lato Sud dello stabilimento (di seguito “Cella”) confluiscono nella fossa settica posta al servizio dei servizi igienici dello spaccio;
 - da un ufficio posto sul lato Sud dello stabilimento (di seguito “Ufficio”) confluiscono nella fossa biologica posta al servizio dei servizi igienici posti a lato dell’ufficio medesimo;
 - dai due lati del portone della rimessa posta sul lato Sud (di seguito “Rimessa”) confluiscono nella fossa settica posta al servizio dei servizi igienici dello spaccio;
 - dallo spaccio posto sul lato Sud dello stabilimento (di seguito “Spaccio”) confluiscono nella condotta di scarico della fossa settica posta al servizio dei servizi igienici dello spaccio;
- le acque reflue provenienti da un ufficio posto sul lato Est dello stabilimento, genericamente indicate come acque bionde, recapitano nella condotta di scarico della zona sud diretta verso il pozzetto n° 3;
- le acque reflue provenienti dall’attività di produzione prodotti a base di carne ed in particolare dal lavaggio pavimenti e attrezzature dello stabilimento sono trattate mediante un degrassatore e

successivamente confluiscono, mediante la condotta posta a Nord, che riceve anche altri reflui, nel pozzetto n° 3 che riceve il resto delle acque reflue dello stabilimento per poi immettere i reflui nella pubblica fognatura di Marano sul Panaro con punto di scarico identificato in planimetria con 1.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come “acque reflue domestiche” e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate e le acque di seconda pioggia non necessitano di autorizzazione per essere scaricate in acque superficiali o in pubblica fognatura.

Ai sensi dell’articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue provenienti da produzione prodotti a base di carne ed in particolare dal lavaggio pavimenti e attrezzature confluenti in pubblica fognatura mediante lo scarico di cui sopra sono classificabili come “acque reflue industriali”, codice ATECO 10.13.

Così come riportato nella prescrizione n° 4 di seguito riportata nella sezione D è espressamente vietata la diluizione dei reflui quando questa avviene prima di un sistema di trattamento dei reflui stessi. La depurazione dei reflui infatti avviene per sottrazione dell’inquinatore dal mezzo e non mediante aumento di massa del mezzo (diluizione) che non sottrae di per se alcun materiale. Inoltre, acque poco inquinate peggiorano i processi di sedimentazione o di galleggiamento e finiscono per creare problemi anche seri agli impianti. C’è infine il danno economico poiché non ha alcun senso depurare reflui che non è necessario che siano depurati, potendo essere scaricati senza alcun intervento.

Per quanto sopra, si rileva che i punti di origine di acque meteoriche denominati Portico 1, Cella, Ufficio e Rimessa provocano problemi di diluizione, diversamente i punti di origine di acque meteoriche denominati: Portico 2, 7 rami e Spaccio, non presentano tale problema.

Si dà atto che per acque “bionde” probabilmente si intendono dei reflui industriali, poiché così è da classificare qualsiasi scarico diverso dal domestico originato dall’attività umana in uno stabilimento, sarà quindi da stabilire se tale scarico rispetta i limiti previsti per lo scarico in pubblica fognatura mediante l’installazione di un apposito pozzetto di campionamento.

Per le lavorazioni effettuate sarebbe probabile che nello stabilimento circolassero acque di scarico da impianti di raffreddamento o da condensa di macchinari per la refrigerazione. Anche questi reflui sono classificabili come industriali, ma per loro natura devono essere smaltiti in modo differente rispetto a quelli provenienti dalla pulizia di pavimenti e attrezzature.

L’approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto.

C – Istruttoria e pareri

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.

Visto il parere tecnico favorevole con prescrizioni espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Marano sul Panaro acquisito agli atti con protocollo n° 59920 del 23 aprile 2020.

D – Prescrizioni e disposizioni

- 1) **E' autorizzato** il gestore della ditta Poggioli Salumi S.r.l., con sede legale e stabilimento a Marano sul Panaro, via Di Vittorio 10, Marano sul Panaro, coordinata X 656725, coordinata Y 4925051, nel sistema di riferimento UTM32 WGS84, a scaricare nella rete fognaria "1 – Capoluogo" dell'agglomerato AMO0120 Vignola-Marano in via Di Vittorio a Marano sul Panaro le **acque reflue industriali** derivanti dall'attività di produzione prodotti a base di carne, codice ATECO 10.13, in conformità a quanto riportato negli allegati tecnici all'istanza di autorizzazione unica ambientale.
- 2) Si stabilisce in circa **1200 metri cubi annui** il quantitativo massimo di acque reflue industriali scaricabili dallo stabilimento.
- 3) Lo scarico delle **acque reflue industriali** nella pubblica fognatura deve avvenire nel rispetto dei limiti della **tabella 3** (allegato 5 alla parte terza) del **D.Lgs 152/06** per lo scarico in pubblica fognatura.
- 4) I valori limite di cui al punto 3 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
- 5) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
- 6) Il pozzetto adibito a manufatto di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali ubicato a valle del depuratore dovrà essere mantenuto accessibile ed ispezionabile da parte degli organi di controllo e dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.

Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

- 7) **Entro il 31 maggio 2021 e successivamente ogni tre anni (2024, 2027, 2030, 2033)** dovranno essere eseguite delle analisi chimiche conoscitive delle acque reflue industriali, da effettuarsi

nel pozzetto individuato per i prelievi fiscali a valle del depuratore, sui seguenti parametri: Ph, Solidi Sospesi, Solidi Sedimentabili, BOD 5, COD, Grassi e Oli Vegetali e Animali, Azoto Totale, Fosforo Totale e Tensioattivi Totali.

- 8) Il titolare dello scarico deve utilizzare i metodi di campionamento ed analisi previsti dal punto “4 Metodi di campionamento ed analisi” dell’allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.152/06. Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati: metodi UNI EN / UNI / UNICHIM, oppure metodi normati e/o ufficiali o infine altri metodi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente.
- 9) I risultati analitici dei controlli eseguiti devono riportare l’indicazione del metodo utilizzato e dell’incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente discusse con ARPAE.
- 10) **Entro il 30 settembre 2020** la ditta dovrà realizzare e consegnare ai competenti uffici di SAC ARPAE di Modena e del Comune di Marano s/P una planimetria dello stabilimento, o stralcio di questa che riporti i punti origine, la fognatura dedicata e i pozzetti finali delle acque reflue industriali provenienti dagli impianti di refrigerazione presenti nello stabilimento.
- 11) **Entro il 31 dicembre 2020** la ditta dovrà produrre una ipotesi di risanamento al fine di risolvere i problemi di diluizione rilevati nella rete fognaria delle acque meteoriche dello stabilimento nonché i problemi di rispetto normativo causati dallo scarico acque cosiddette “bionde” dell’Ufficio
- 12) É vietata l’immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell’articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
- 13) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi al periodico espurgo e manutenzione dei sistemi di depurazione e dei pozzetti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

Tale documentazione deve contenere:

- i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
- indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l’impianto degrassatore, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
- i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
- i quantitativi di fanghi derivanti dall’impianto di depurazione e la relativa destinazione;
- il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;

- 14) I fanghi risultanti dal degrassatore dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.

- 15) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e documentati i vari utilizzi.
- 16) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- 17) È fatto obbligo dare immediata comunicazione, al SAC ARPAE di Modena, al Comune di Marano sul Panaro e al gestore del Servizio Idrico Integrato di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 18) Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno precedente, dovrà essere presentata al gestore della fognatura pubblica, e in copia agli Uffici del SAC di ARPAE Modena, la denuncia dei consumi idrici nonché le analisi delle acque reflue per il calcolo del canone di fognatura e depurazione.
- 19) Entro il 30 aprile 2025, il 30 aprile 2030 e il 30 aprile 2035 dovrà essere inviata al SAC ARPAE di Modena una comunicazione, anche in forma di semplice tabella, riportante il riassunto dei risultati analitici ottenuti sulle acque reflue industriali, riferiti al quinquennio precedente; dovranno inoltre essere indicati i relativi volumi di scarico.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI
DI ARPAE MODENA

Dr.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato 2:
Comunicazioni relative all'impatto acustico

Ditta Poggioli Salumi S.r.l. di Marano sul Panaro, stabilimento di via Di Vittorio 10, Marano s/P.

Con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, il Sig. Corrado Poggioli, in qualità di legale rappresentante della ditta Poggioli Salumi S.r.l. ha dichiarato che l'attività svolta nello stabilimento è conforme alla normativa vigente in materia di impatto acustico.

Devono tuttavia essere sempre rispettate le seguenti condizioni:

L'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione di Valutazione di Impatto acustico esistente, redatta dal sig. Giulio Marsigli il 10 dicembre 2008, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate.

L'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste, deve essere preventivamente valutata.

Il titolare deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI
DI ARPAE MODENA

Dr.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.